



## Massimo del Pozzo

(straordinario di Diritto costituzionale canonico presso la Pontificia  
Università della Santa Croce)

### L'organizzazione giudiziaria ecclesiastica alla luce del m. p. "Mitis iudex" \*

**SOMMARIO:** 1. I principi cardine della riforma - 2. Il "disegno legislativo" sulla modalità degli organi giudiziari - 3. Considerazioni sulle distinte tipologie di tribunali - 3.1. Il giudizio personale del Vescovo - 3.2. I tribunali diocesani - 3.3. I tribunali interdiocesani - 3.4 I tribunali viciniari - 3.5. I tribunali di seconda istanza - 4. Le integrazioni concernenti gli uffici e le mansioni - 5. Le facoltà concesse al Moderatore - 6. La centralità del Vescovo diocesano e l'attuazione della riforma.

#### 1 - I principi cardine della riforma

La "riforma del processo canonico per le cause di dichiarazione di nullità del matrimonio" ha operato non solo una semplificazione del procedimento da seguire ma più in generale una rivisitazione dei criteri dell'amministrazione della giustizia in questo tipo di giudizi<sup>1</sup>. L'incisività dell'intervento pontificio quindi interessa anche (e in maniera considerevole) l'organizzazione giudiziaria ecclesiale. Il Proemio parla esplicitamente di una "*conversione delle strutture ecclesiastiche*"<sup>2</sup>, cioè di un deliberato proposito di cambiamento dell'assetto. Evidentemente l'auspicato miglioramento o correzione riguarda la prospettiva e la mentalità degli operatori (l'ufficio capitale *in primis*) oltre che le

---

\* Contributo sottoposto a valutazione.

<sup>1</sup> È appena il caso di precisare che le cause matrimoniali costituiscono la stragrande maggioranza dei giudizi deferiti ai tribunali della Chiesa. L'esigenza di evitare un'indebita "matrimonializzazione" del processo canonico non può quindi sottovalutare il singolare e preponderante rilievo dell'oggetto in questione. Per un riscontro sintetico anche se un po' datato dell'attività dei tribunali ecclesiastici nel mondo, a parte le fonti indicate *infra* nella nt. 11, cfr. **M. CALVO TOJO**, *Reforma del proceso matrimonial anunciada por el Papa*, Universidad Pontificia de Salamanca, Salamanca, 1999, pp. 131-145.

<sup>2</sup> Cfr. III Criterio fondamentale (*Lo stesso Vescovo è giudice*), concetto richiamato anche nel VI Criterio fondamentale (*Il compito proprio delle Conferenze Episcopali*) a ribadire la pregnanza e determinazione del proposito.



innovazioni istituzionali o procedimentali<sup>3</sup>. Una semplice modifica di regole cui non corrispondesse un affinamento della coscienza giuridica e della qualità degli agenti rischia di risultare controproducente per il bene delle anime e di indulgere solo a quel lassismo contro cui mette in guardia lo stesso Pontefice<sup>4</sup>. L'efficacia e rispondenza del rinnovamento dunque richiede sempre il concorso fattivo e diligente degli addetti.

Fermo restando l'invariabilità dell'ente o della titolarità ultima della potestà, l'aspetto organizzativo della funzione giurisdicente riguarda gli organi, gli uffici e le mansioni. In tutti e tre i settori la novella codiciale ha apportato significative modifiche. Balza subito all'attenzione comunque un significativo cambio d'orientamento e d'indirizzo: dall'incentivo al concorso e alla condivisione episcopale si passa o, piuttosto, si torna all'impulso alla responsabilità personale del singolo Vescovo<sup>5</sup>. Questa scelta (incidendo sui criteri di esercizio della potestà) addita una svolta di rilievo costituzionale di non poco conto che manifesta la variabilità dei contesti storici e le peculiari esigenze della giustizia matrimoniale attuale.

Poiché la scelta legislativa ha espressamente differenziato la disciplina latina da quella orientale<sup>6</sup>, in via preliminare occorre precisare che in questa sede affrontiamo esclusivamente il sistema latino. Le difformità tra i due *motu propri*, al di là dei riferimenti culturali, legislativi

---

<sup>3</sup> L'approccio sapienziale, che pervade l'insegnamento sociale cristiano, pone sempre al centro di ogni questione l'uomo nella sua limitatezza ontologica e nella sua contingenza storica e non ricerca, quindi, illusoriamente la soluzione dei problemi nei soli mutamenti strutturali e istituzionali: «Gli autentici mutamenti sociali sono effettivi e duraturi soltanto se fondati su decisi cambiamenti della condotta personale. Non sarà mai possibile un'autentica moralizzazione della vita sociale, se non a partire dalle persone e facendo riferimento a esse: infatti, "l'esercizio della vita morale attesta la dignità della persona"» (PONTIFICIO CONSIGLIO DELLA GIUSTIZIA E DELLA PACE, *Compendio della Dottrina Sociale della Chiesa*, n. 134, LEV, Città del Vaticano, 2004, p. 71).

<sup>4</sup> Cfr. anche il contenuto del primo *Discorso alla Rota Romana* di Papa Francesco, 24.I.2015, con nota di M. DEL POZZO, *Il profilo del giudice ecclesiastico*, in *Ius Ecclesiae*, 26 (2014), pp. 472-484.

<sup>5</sup> In chiave storica la figura del tribunale diocesano è sicuramente quella più classica e consolidata; cfr. anche S. SEIDEL MENCHI, D. QUAGLIONI, *I tribunali del matrimonio. Secoli XV-XVIII. I processi matrimoniali degli archivi ecclesiastici italiani*, il Mulino, Bologna, 2006, pp. 65-235.

<sup>6</sup> Cfr. FRANCESCO, m. p. *Mitis iudex Dominus Iesus*, sulla riforma del processo canonico per le cause di dichiarazione di nullità del matrimonio nel Codice di Diritto Canonico; m. p. *Mitis et misericors Iesus*, sulla riforma del processo canonico per le cause di dichiarazione di nullità del matrimonio nel Codice dei Canoni delle Chiese Orientali, entrambi del 15.VIII.2015, LEV, Città del Vaticano, 2015. I riferimenti codicili di seguito riportati sono sempre quelli vigenti a seguito della riforma.



e stilistici, tra l'altro riguardano proprio la conformazione dell'apparato giudiziario<sup>7</sup>.

Non ci sembra corretto né possibile esaminare il profilo organizzatorio del disposto prescindendo dai propositi e dalle finalità del provvedimento. La *ratio legis* e il *sentire cum Ecclesia* costituiscono d'altronde la guida più sicura per l'esame e l'interpretazione del testo<sup>8</sup>. L'indiscusso *principio cardine* della riforma è la *difesa dell'indissolubilità del matrimonio* e della *verità dell'accertamento attraverso lo strumento giudiziario*<sup>9</sup>. In questa linea, appare molto chiara e illuminante la scansione tra dottrina dell'indissolubilità, sistema della nullità matrimoniale e disciplina processuale additata nel secondo capoverso del Proemio. Si tratta di tre ambiti distinti e successivi. L'iniziativa si colloca esplicitamente nella sfera della disciplina o della regolamentazione e non intende né sovvertire il caposaldo dogmatico dell'intangibilità del vincolo coniugale né inficiare il regime sostanziale dell'invalidità del consenso<sup>10</sup>. La scelta della conservazione della via giudiziaria ben manifesta la consapevolezza dell'insopprimibile rispetto della natura della cosa e della discrezionalità viceversa dei criteri operativi. Il *Motu proprio* si colloca quindi sul piano

---

<sup>7</sup> Il riferimento alla tradizione orientale porta ad esempio a richiamare esplicitamente i principi della *oikonomia* e della *akribeia* nel Proemio. I disposti normativi nel m. p. *Mitis et misericors* si riferiscono ovviamente al CCEO. Le formulazioni tengono conto dei criteri orientali (eparchia, Vescovo eparchiale, Gerarca, ecc.) e contengono piccole differenze sintattiche o d'inquadramento (esempio can. 1377 § 3 CCEO). La più evidente discrasia nella regolamentazione è data sicuramente dal giudice d'appello contro la sentenza del Vescovo (can. 1373 § 3 CCEO).

<sup>8</sup> Cfr. **BENEDETTO XVI**, *Discorso alla Rota Romana*, 21.I.2012, con commento di E. BAURA, *La realtà disciplinata quale criterio interpretativo giuridico della legge*, in *Ius Ecclesiae*, 24 (2012), pp. 701-718.

<sup>9</sup> Tale principio si ricava chiaramente dal mandato della Commissione speciale pontificia di riforma ("preparare una proposta di riforma del processo matrimoniale, cercando di semplificarne la procedura, rendendola più snella e salvaguardando il principio di indissolubilità del matrimonio", *Nota* 27 agosto 2014), dal Proemio del testo legislativo (cfr. secondo capoverso) e in maniera ancora più chiara e diretta nella *Conferenza stampa durante il volo di ritorno dagli Stati Uniti d'America*, 27 settembre 2015 ("Questo documento, questo *Motu Proprio* facilita i processi nei tempi, ma non è un divorzio, perché il matrimonio è indissolubile quando è sacramento, e questo la Chiesa no, non lo può cambiare. È dottrina. È un sacramento indissolubile. Il procedimento legale è per provare che quello che sembrava sacramento non era stato un sacramento"). I testi e documenti pontifici non ancora pubblicati sono reperibili in [www.vatican.va](http://www.vatican.va).

<sup>10</sup> Ci sembra un principio ermeneutico essenziale di cui tenere conto nell'interpretazione delle *Regole procedurali* [= RP], ad esempio in relazione all'art. 14 § 1 RP.



della *funzionalità del meccanismo processuale* senza alcun ripensamento né del modello logico di riferimento né tantomeno dei sottostanti beni.

Per quanto concerne la *finalità immediata* del provvedimento, il Legislatore menziona esplicitamente l'intento di assicurare *la celerità e la semplicità dei processi*. Nel contesto della legge si menzionano come valori da perseguire pure *l'accessibilità* e *la vicinanza delle strutture ecclesiastiche* nonché *l'auspicabile gratuità* delle procedure per le parti. L'invocata prossimità del giudice si propone allora di colmare la distanza fisica o morale che non di rado allontana dalla giustizia ecclesiale in tante parti dell'orbe cattolico<sup>11</sup>. Non bisogna dimenticare peraltro che la legge processuale regola l'universalità della Chiesa con la particolare considerazione delle situazioni di povertà e di bisogno di mezzi e soprattutto di persone<sup>12</sup>. La semplicità richiamata riguarda anche il processo di formazione e composizione dei tribunali. Si deve pertanto ritenere che la direttiva della vicinanza indica la facilitazione non solo materiale ma anche spirituale del ricorso agli organi ecclesiastici. La supposizione di una riforma "al ribasso" della qualità della giustizia e delle garanzie è scorretta e ingannevole se non valuta adeguatamente le istanze e le misure di consulenza e indagine previe. Il "vino nuovo" richiede quindi una sensibilità e *forma mentis* confacente allo spirito della profonda revisione operata. Limitare alla semplicità, rapidità ed economicità del processo il senso dell'intervento novatorio ci pare sfocato e ingeneroso, accanto a tali istanze palesi e dichiarate occorre aggiungere pure il forte richiamo alla *responsabilità e centralità dell'ufficio capitale locale*, alla *pastoralità e professionalità del servizio di accompagnamento*, alla *modalità propriamente giudiziale dell'accertamento*<sup>13</sup>. Tali istanze, come vedremo,

---

<sup>11</sup> È abbastanza evidente il divario tra "Paesi ricchi" e "Paesi poveri" anche a proposito dei mezzi e delle strutture giudiziarie. Non è casuale che l'Africa, a discapito della costante crescita dei battezzati, continui a essere un continente con uno scarsissimo numero di cause (negli ultimi anni ha superato l'Oceania, solo per il vistoso decremento registrato in quest'ultimo continente). Cfr. **SECRETARIA STATUS**, *Rationarium generale Ecclesiae. Annuarium Statisticum Ecclesiae 2013. Statistical Yearbook of the Church. Annuaire Statistique de l'Eglise*, LEV, Città del Vaticano, 2015, pp. 431 e 441. Un'analisi della situazione precedente (con riscontri però in buona parte ancora validi) è svolta in **M. DEL POZZO**, *Statistiche delle cause di nullità matrimoniale 2001-2005: "vecchi" dati e "nuove" tendenze*, in *Verità del consenso e capacità di donazione. Temi di diritto matrimoniale e processuale canonico*, a cura di H. Franceschi, M.A. Ortiz, Edusc, Roma 2009, pp. 455-461.

<sup>12</sup> La visione eurocentrica o occidentale, tuttora prevalente e quasi dominante, risulta evidentemente parziale e abbastanza sfocata.

<sup>13</sup> Osservava il prof. **J.M. ARROBA CONDE**: "Quindi rimane un servizio giudiziale, professionale, ma obbligatoriamente pastorale" (*Prima analisi della riforma del processo canonico di nullità del matrimonio*, intervento nel Convegno *Le litterae Motu proprio sulla*



trovano un preciso riscontro nell'esercizio del ruolo autoritativo e dispositivo.

## 2 - Il "disegno legislativo" sulla modalità degli organi giudiziari

L'apparato normativo del m. p. *Mitis iudex* è variegato e articolato: il Proemio (contenente non solo la spiegazione del fine e dello spirito della norma, ma l'indicazione di alcuni "criteri fondamentali" di riforma<sup>14</sup>); l'articolato integralmente sostitutivo del disposto codiciale (cann. 1671-1691); le Regole procedurali allegate (artt. 1-21). L'inconsueta tecnica legislativa, può destare qualche perplessità sul valore normativo del disposto<sup>15</sup>. Il nuovo articolato codiciale dovrebbe costituire l'oggetto della risoluzione e ricevere semplicemente luce o inquadramento dal *Proemium* e una concretizzazione operativa dalla *Ratio procedendi*, ma ci sembra che l'effettività del provvedimento legislativo porti a superare una schematizzazione o graduazione troppo rigida e formale<sup>16</sup>. La modalità redazionale e la formula di sanzione induce a considerarlo come un *complesso normativo unitario*<sup>17</sup>. Interessa soprattutto suffragare l'univocità e coerenza della *ratio* e della *mens* legislativa<sup>18</sup>. Ovviamente l'autorevolezza

---

*riforma dei processi di nullità matrimoniale: una prima analisi*, presso la Pontificia Università Lateranense, 13 ottobre 2015, contributo on-line in [www.iuscanonicum.it](http://www.iuscanonicum.it)).

<sup>14</sup> "Quaedam enitent fundamentalia criteria quae opus reformationis rexerunt". L'esposizione dei *criteria fundamentalia* non appare quindi esaustiva ma è abbastanza indicativa degli intenti e contenuti del provvedimento legislativo.

<sup>15</sup> Già a proposito della valenza dell'istr. *Dignitas connubii* si era palesato qualche dubbio interpretativo, cfr. **E. BAURA**, *Il valore normativo dell'Istruzione "Dignitas connubii"*, in *Il giudizio di nullità matrimoniale dopo l'Istruzione "Dignitas connubii". Parte prima: i principi*, a cura di P.A. Bonnet, C. Gullo, LEV, Città del Vaticano, 2007, pp. 185-211; **J. LLOBELL**, *La natura giuridica e la ricezione ecclesiale dell'istr. «Dignitas connubii»*, in *Ius Ecclesiae*, 18 (2006), pp. 344-354.

<sup>16</sup> Le Regole procedurali, che dovrebbero rappresentare una sorta di istruzione o regolamento operativo, contengono invero importanti integrazioni o innovazioni.

<sup>17</sup> Tale opinione è stata già espressa e ben argomentata da **J. LLOBELL**, *Alcune questioni comuni ai tre processi per la dichiarazione di nullità del matrimonio previsti dal m.p. "Mitis iudex"*, § 2, relazione LUMSA, Roma, 30 ottobre 2015, in corso di pubblicazione, testo provvisorio in [www.consociatio.org](http://www.consociatio.org)). Il tema della promulgazione indurrebbe poi a ulteriori considerazioni che ci sembrano oziose e superflue, cfr. in generale **A. ESPINÓS BONMATÍ**, *La promulgación de la ley en el derecho de la Iglesia*, Edusc, Roma, 2005.

<sup>18</sup> Precisava tra l'altro **S. GIOVANNI PAOLO II** nel suo ultimo Discorso alla Rota: "Il giudice deve poi attenersi alle *leggi canoniche*, rettammente interpretate. Egli perciò non deve mai perdere di vista l'intrinseca connessione delle norme giuridiche con la dottrina



generale del testo non omologa o appiattisce la portata del dettato: occorre distinguere, infatti, il contenuto direttivo o esortativo di talune asserzioni<sup>19</sup> da quello immediatamente precettivo (imperativo o facoltativo) delle disposizioni.

Le principali prescrizioni relative all'organizzazione degli organi giudiziari sono rappresentate quindi dai *criteria fundamentalia* II, III, V, VI e VII, dai cann. 1671 e 1673, 1680 § 1, 1683, 1687 § 3 e dagli artt. 7 e 8. Bisogna sottolineare inoltre le prescrizioni relative alla funzione di consulenza o accompagnamento che, come considereremo, possono essere assai rilevanti per il sistema giudiziario (artt. 1-5). A tali disposti bisogna aggiungere eventualmente quelli che si ricavano indirettamente dall'applicazione del procedimento (*in primis* nella determinazione dei titoli di competenza).

Il disegno legislativo premia il *carattere essenzialmente diocesano della giurisdizione locale*, il *diretto coinvolgimento del Vescovo nell'amministrazione della giustizia* e il *rispetto del principio di prossimità tra giudice e fedeli* come criteri di riorganizzazione dell'apparato giudiziario ecclesiastico. La consapevolezza dell'incisività della riforma e della complessità delle situazioni particolari demanda, però, alla discrezionalità dei singoli Vescovi l'opportunità e la tempistica dell'applicazione del disposto e non ingiunge l'esclusività del tribunale diocesano. Disconoscere però la puntualità e chiarezza dell'opzione del *Motu proprio* significherebbe tradire il senso e lo spirito del cambiamento normativo. Il collegamento tra la nuova modalità processuale e l'atteggiarsi degli organi giurisdizionali non è insomma esterno e congiunturale ma interno e penetrante<sup>20</sup>. Il Legislatore non si limita, infatti, a fornire uno strumento tecnico di semplificazione o un'agevolazione del procedimento ma cerca di approntare un modello e un prototipo strutturale per affrontare l'emergenza pastorale familiare contemporanea. La rivisitazione della

---

della Chiesa. Qualche volta, infatti, si pretende di separare le leggi della Chiesa dagli insegnamenti magisteriali, come se appartenessero a due sfere distinte, di cui la prima sarebbe l'unica ad avere forza giuridicamente vincolante, mentre la seconda avrebbe un valore meramente orientativo o esortativo" (*Ius Ecclesiae*, 17 [2005], pp. 545-564, con nota di J. LLOBELL, *Sulla valenza giuridica dei Discorsi del Romano Pontefice al Tribunale Apostolico della Rota Romana*).

<sup>19</sup> Ci si riferisce ad esempio al ruolo di stimolo e aiuto delle Conferenze episcopali o il raggiungimento della gratuità delle cause (*VI Criterio fondamentale*).

<sup>20</sup> Al di là delle acute osservazioni e considerazioni, ci sembra provocatorio e stimolante lo stesso titolo dell'intervento del prof. D.M. JAEGER, *Dal processo nullitatis matrimonii al processo agnitionis status libertatis*, II Giornata canonistica beneventana, 27 novembre 2015.



disciplina processuale di nullità matrimoniale è ampia e completa (ancorché richiederà presumibilmente aggiustamenti e perfezionamenti)<sup>21</sup>. Parliamo pertanto di disegno o piano a indicare una direttiva di sviluppo e maturazione organizzativa che mira al *recupero della centralità episcopale e dell'immediatezza e concentrazione dell'attività giudiziaria*. La carenza di tassatività e l'elasticità del sistema esprime dunque un richiamo al realismo e alla virtuosità nell'evoluzione dei tribunali.

Intimamente connesso e convergente col progetto strutturale è il *criterio di composizione del tribunale*. La facoltà di costituire un giudice unico in primo grado si pone espressamente sotto la responsabilità non solo direttiva ma anche esecutiva del Vescovo<sup>22</sup>. La propensione al decentramento e all'autonomia decisionale dell'ufficio capitale, fissata a livello generale e di principio, trova riscontro anche in questa eventualità ("se non è possibile costituire il tribunale collegiale"). L'aspirazione a una maggior vicinanza e sollecitudine (materiale e morale) del giudice tiene conto quindi con flessibilità e praticità del personale a disposizione, consentendo di provvedere localmente alla domanda di giustizia anche con un organico più modesto e contenuto. Anche in questo caso comunque il rispetto della logica del provvedimento induce a non perpetuare indefinitamente le insufficienze e a non trasformare la straordinarietà o la deroga in normalità.

### 3 - Considerazioni sulle distinte tipologie di tribunali

Inquadrata la *ratio legis* e soprattutto la modalità d'intervento prescelta (una sorta di legge d'indirizzo o legge obiettivo<sup>23</sup>, almeno per quanto

---

<sup>21</sup> Non è casuale che a proposito dell'indagine previa che presenta alcuni dei profili più indeterminati e incerti della nuova normativa si preveda la redazione di un apposito Vademecum diocesano o interdiocesano del servizio pastorale matrimoniale (cfr. art. 3 RP).

<sup>22</sup> "Il giudice unico sotto la responsabilità del Vescovo. – La costituzione del giudice unico, comunque chierico, in prima istanza viene rimessa alla responsabilità del Vescovo, che nell'esercizio pastorale della propria potestà giudiziale dovrà assicurare che non si indulga a qualunque lassismo" (*Il Criterio fondamentale*). La verifica e il rigore nello svolgimento dell'attività giurisdizionale, con le conseguenti misure correttive e sanzionatorie, è notoriamente un punto debole del sistema canonico. Cfr. anche **G.P. MONTINI**, *La Rota e i Tribunali locali*, in *La giurisprudenza della Rota Romana sul matrimonio (1908-2008)*. Atti del XLI Congresso di Diritto Canonico dell'Associazione Canonistica Italiana, Spoleto 7-10 settembre 2009, LEV, Città del Vaticano, 2010, pp. 59-60.

<sup>23</sup> Al di là del valore educativo congenito in ogni legge, la dogmatica secolare parla spesso di "leggi obiettivo" o norme d'indirizzo per indicare provvedimenti con un



concerne l'organizzazione giudiziaria), di seguito esaminiamo le diverse tipologie di tribunali con le innovazioni o indicazioni che si desumono dalla normativa. L'accortezza e la cautela spinge a non confondere il proposito o la meta desiderata con l'effettività e rispondenza della situazione (una mal supposta repentina cancellazione o abrogazione dei tribunali interdiocesani appare ad esempio estremamente pericolosa e perniciosa). Occorre anche precisare pregiudizialmente che, limitandosi l'intervento alle cause di nullità matrimoniale, il provvedimento normativo non incide comunque sulle facoltà e i criteri stabiliti in generale dalla normativa codiciale<sup>24</sup>. È stato ripetutamente sottolineato peraltro il rischio della indebita "matrimonializzazione" del giudizio e dell'intero sistema processuale.

### 3.1 - Il giudizio personale del Vescovo

Nell'accezione canonica il termine "tribunale" indica ogni autonoma forma di esercizio della potestà giudiziaria decisoria<sup>25</sup>. Anche il Vescovo in prima persona costituisce pertanto un tribunale. L'ufficio capitale di una circoscrizione ecclesiastica proprio per la funzione di unità e la concentrazione della *sacra potestas* costituisce da sempre il "giudice naturale" dei fedeli che sono affidati alle sue cure pastorali. Il Vescovo poteva già svolgere personalmente il ruolo giurisdicente, per quanto ragioni di opportunità portavano a sconsigliare questa eventualità<sup>26</sup>. L'*Episcopus* era comunque soggetto alla legge processuale e quindi vincolato *ratione materiae* alla collegialità (poteva integrare quindi un collegio giudicante come un *primus inter pares*), salvo la temporanea dispensa da parte della Conferenza episcopale<sup>27</sup>. La riforma in un certo senso ha sovvertito la direttiva del decentramento organico di funzioni (vicarietà giudiziale), statuendo il coinvolgimento e la responsabilità diretta del titolare proprio della potestà, almeno nelle questioni dottrinalmente più critiche e rischiose (le così dette nullità evidenti). La novità è costituita dal riservare

---

elevato valore programmatico e incentivante, cfr. ad esempio voce *Legge obiettivo*, in [www.wikipedia.org](http://www.wikipedia.org).

<sup>24</sup> Cfr. anche il disposto dell'art. 6 RP.

<sup>25</sup> Cfr. ad esempio J. LLOBELL, *I processi matrimoniali nella Chiesa*, Edusc, Roma, 2015, pp. 153-154.

<sup>26</sup> "§ 1. In ciascuna diocesi il giudice di prima istanza per le cause di nullità di matrimonio, salve le eccezioni espressamente stabilite dalla legge, è il Vescovo diocesano, il quale può, a norma di legge, esercitare la potestà giudiziale sia personalmente che per il tramite di altri (cfr. can. 1419, § 1).

<sup>27</sup> Cfr. can. 1425 § 4.





esclusivamente al Vescovo questo tipo di giudizi. Accanto al tribunale "ordinario" per le cause di nullità matrimoniale esiste sempre un'altra istanza di giustizia sommaria ma estremamente qualificata non professionalmente ma autoritativamente. Il sistematico e metodico mancato ricorso o rinvio al *processus brevior coram Episcopo*, in presenza ad esempio di diocesi molto grandi o di strutture giudiziarie particolarmente sperimentate ed efficienti, rappresenterebbe un'elusione della legge e una lesione dei diritti dell'intera comunità (non solo dei fedeli interessati). L'operatività del processo più breve davanti al Vescovo, per quanto sia discrezionale la valutazione degli estremi del *processus brevior*, non è dunque una mera facoltà o una prerogativa ma un obbligo. La nozione di giudice naturale trova quindi un'immediata e necessaria esplicazione.

Il m. p. *Mitis iudex* nell'art. 5 parla sempre del Vescovo diocesano riferendosi al prototipo della Chiesa particolare. Si deve ritenere comunque che la disciplina si estenda anche a tutte le circoscrizioni equiparate alla diocesi (prelatura territoriale, abbazia territoriale, vicariato apostolico, prefettura apostolica, amministrazione apostolica stabilmente eretta<sup>28</sup>). Gli uffici capitali di una circoscrizione ecclesiastica, nella misura in cui hanno competenza in materia matrimoniale, sono giudici dei propri fedeli e possono (e debbono) avvalersi degli istituti stabiliti dal Legislatore universale. Forti dubbi si pongono in assenza del carattere episcopale (ad esempio per l'abate territoriale<sup>29</sup> o l'ordinario personale<sup>30</sup>) il criterio giurisdizionale potrebbe prevalere su quello sacramentale per quanto la successione apostolica configura la garanzia dell'unità cattolica nella fede e nella disciplina richiamata<sup>31</sup>. La *ratio legis* quindi è molto centrata sulla figura del Vescovo diocesano *stricto sensu* inteso<sup>32</sup>. Sul punto si richiederebbe a ogni modo un chiarimento autoritativo.

---

<sup>28</sup> Cfr. cann. 134 § 3, 368, 381 § 2.

<sup>29</sup> Cfr. **PAOLO VI**, m. p. *Catholica Ecclesia*, 23 ottobre 1976, n. 4, in *AAS*, 68 (1976), p. 696.

<sup>30</sup> Cfr. **BENEDETTO XVI**, cost. ap. *Anglicanorum coetibus*, 4 novembre 2009, art. 4 § 1 Norme complementari, in *AAS*, 101 (2009), p. 991.

<sup>31</sup> "[...] ho voluto che in tale processo sia costituito giudice lo stesso Vescovo, che in forza del suo ufficio pastorale è con Pietro il maggiore garante dell'unità cattolica nella fede e nella disciplina" (*IV Criterio fondamentale*).

<sup>32</sup> Riteniamo che debba sicuramente escludersi la celebrazione del *processus brevior* innanzi a un Vescovo ausiliare. L'ipotesi configurerebbe infatti una delega della potestà giudiziaria personale del titolare proprio della giurisdizione incompatibile con la logica dell'istituto (la responsabilizzazione e garanzia diretta dell'ufficio capitale). Speciali facoltà potrebbero però prevedere l'abilitazione del Vescovo ausiliare e a maggior ragione per il Vescovo coadiutore (cfr. 403 §§ 2-3).



L'evidenziazione di una specifica forma di esercizio della giurisdizione rileva anche per la previsione della relativa *dotazione organica*. Il giudizio personale del Vescovo si avvale della collaborazione di tre funzioni: l'istruttore, l'assessore e il notaio. Per quanto tali soggetti possano evidentemente essere presi dal personale a disposizione del tribunale diocesano o interdiocesano (per l'istruttore conformandosi ove possibile all'esigenza di vicinanza alle parti) costituiscono comunque autonome figure che concorrono fattivamente e in maniera considerevole (si pensi all'importanza del ruolo istruttorio e consultorio) alla decisione del Vescovo. L'intrinseca brevità della forma processuale richiede oltretutto solerte disponibilità e dedicazione degli operatori, conformandosi alle esigenze episcopali. L'adeguata provvista degli uffici è quindi garanzia di efficienza e rettitudine e, specie trattandosi di una realtà nuova, richiede una certa attenzione e pianificazione (la preparazione e la competenza giuridica necessarie non s'improvvisano).

### 3.2 - I tribunali diocesani

Il tribunale diocesano, come accennato, costituisce il modello e l'obiettivo della giustizia ecclesiastica di nullità matrimoniale secondo il *Motu proprio*. La *mens* legislativa è espressa in maniera chiara e definita. Sin dal primo capoverso del Proemio si richiama la potestà dei Pastori delle Chiese particolari di giudicare i propri sudditi, sottolineando il diritto ma anche il dovere di assicurare questo servizio, favorendo in tal modo la prossimità, l'accessibilità e l'economicità delle strutture ecclesiastiche per i fedeli. L'indirizzo si concreta nel forte invito alle Conferenze Episcopali: "rispettino assolutamente il diritto dei Vescovi di organizzare la potestà giudiziale nella propria Chiesa particolare" (*VI Criterio fondamentale*). Lo stesso criterio direttivo precisa peraltro il ruolo di supporto e incentivo atteso dagli organismi episcopali nazionali<sup>33</sup>. È interessante notare come il Legislatore avverta la svolta culturale da operare (la menzionata "conversione") e l'esigenza di condivisione istituzionale, auspicando una cooperazione e una sinergia ispirata alla sussidiarietà. Tenendo conto della situazione esistente (la diffusione dei tribunali interdiocesani), in molti casi l'evoluzione o lo sviluppo dell'organizzazione giudiziaria mira al ripristino o al ritorno (almeno *ratione materiae*) alla forma più classica e tradizionale di giurisdizione. L'impronta e il tenore della normativa non ci

---

<sup>33</sup> "Il ripristino della vicinanza tra il giudice e i fedeli, infatti, non avrà successo se dalle Conferenze non verrà ai singoli Vescovi lo stimolo e insieme l'aiuto a mettere in pratica la riforma del processo matrimoniale".



sembra comunque che imponga uno schema rigido e una tempistica stringente ma solo un orientamento nell'applicazione della riforma. Il realismo e il senso della storia aiuta a comprendere che la *vacatio legis* non sarà probabilmente sufficiente a compiere profondi cambiamenti strutturali e che innovazioni di questa portata richiedono una certa consolidazione e ponderazione.

Venendo all'articolato, il can. 1673 § 2 menziona espressamente il tribunale diocesano e surrogatoriamente il tribunale viciniore<sup>34</sup>. La potestà giudiziaria implica quindi la costituzione di un *organo vicario deputato a questo genere di cause*. Anche alla luce del can. 1420 §§ 1-2, la formazione del tribunale *ad hoc* appare quindi doverosa e non semplicemente discrezionale. L'obbligatorietà ovviamente deve misurarsi con la concreta possibilità, residuando l'eventualità (per nulla auspicabile e ideale) del cumulo provvisorio e temporaneo nella stessa persona del Vescovo della giurisdizione matrimoniale sommaria e ordinaria. La facoltà di deroga alla collegialità nella composizione del tribunale mira a rendere possibile e incentivare la strutturazione diocesana. L'art. 8 § 1 delle Regole procedurali precisa il serio impegno del Vescovo e la necessità di formare *quam primum* operatori preparati. La costituzione dei tribunali *pro causis matrimonialibus* è pertanto imposta in maniera ragionevole e promozionale.

Al di là dei problemi di coordinamento o "politica giudiziaria" nell'assetto della giustizia in sede locale (il rapporto tra tribunali diocesani e preesistenti tribunali interdiocesani), la mancanza più sentita concerne l'assenza di qualsivoglia tribunale in molte zone del pianeta<sup>35</sup>. Il tribunale diocesano suggella l'autosufficienza e maturità giudiziaria richiesta a ogni circoscrizione; può considerarsi pertanto un obiettivo prioritario della pastorale familiare. L'attuale snellezza del procedimento e della struttura consentono peraltro di colmare le deficienze nel soddisfare la domanda di giustizia dei fedeli. La progressione nei tempi e nelle forme di attuazione dell'organizzazione ecclesiastica richiede però una sagace

---

<sup>34</sup> "§ 2. Il Vescovo costituisca per la sua diocesi il tribunale diocesano per le cause di nullità del matrimonio, salva la facoltà per lo stesso Vescovo di accedere a un altro viciniore tribunale diocesano o interdiocesano". Come vedremo meglio tra poco, anche qui la normativa non dà specifico rilievo ma riconosce i tribunali interdiocesani, supponendone quindi la persistente vigenza.

<sup>35</sup> È un dato notorio che parecchie centinaia di circoscrizioni sono sprovviste di un proprio tribunale, basta ad esempio consultare lo stesso **SECRETARIA STATUS, Rationarium generale Ecclesiae. Annuarium Statisticum Ecclesiae 2013**, cit.; cfr. anche *L'attività della Santa Sede nel 2014 (pubblicazione non ufficiale)*, LEV, Città del Vaticano, 2015, p. 785.



programmazione e soprattutto una certa sensibilità e fiducia nella lucratività dell'investimento formativo.

### 3.3 - I tribunali interdiocesani

Se la forma storica e tradizionale di tribunale è rappresentata dal tribunale diocesano, la figura probabilmente più diffusa e sviluppata in epoca contemporanea è costituita dai tribunali interdiocesani<sup>36</sup>. La condivisione della potestà giudiziaria tra i Vescovi attraverso uno stesso tribunale, modalità in un primo tempo speciale ed eccezionale<sup>37</sup>, grazie anche alla felice esperienza storica e alla praticità organizzativa, è divenuta una misura ordinaria e generalizzata<sup>38</sup>. L'assetto interdiocesano ben esprime la collaborazione episcopale e consente normalmente di sopperire alle croniche carenze o difficoltà personali e materiali per aree circoscritte e abbastanza omogenee. La presente riforma determina però una decisa inversione di rotta rispetto al riconoscimento e all'estensione dell'esercizio congiunto della giurisdizione. L'aspirazione alla maggior vicinanza e immediatezza tra il giudice e i fedeli e il recupero della centralità del singolo Vescovo hanno motivato un capovolgimento di senso e orizzonte all'organizzazione giudiziaria ecclesiastica. La riforma non pare tuttavia abbia voluto incidere drasticamente sull'assetto esistente quanto piuttosto delineare linee e prospettive soprattutto per l'avvenire. Non si può negare tuttavia la facoltà attuale di ripensamento e di autonoma decisione circa i tribunali interdiocesani costituiti<sup>39</sup>. La miglior soluzione comunque non ci sembra affidata tanto al rigore o alla sottigliezza interpretativa quanto al realismo e alla prudenza operativa. Più che risolvere un dubbio bisogna trovare intese e convergenze a proposito di una complessa questione

---

<sup>36</sup> Cfr. anche **C. SECO CARO**, *Tribunales eclesiasticos regionales*, Universidad de Sevilla, Sevilla, 1981; **O. CHAMOSA MARTÍN**, *Organización judicial y tribunales regionales*, in *Excerpta et dissertationibus in iure canonico*, I, Eunsa, Pamplona, 1983, pp. 346-382 (pdf: <http://dadun.unav.edu/handle/10171/10198>); **B. MINYEM**, *Les tribunaux ecclésiastiques interdiocésains. Le cas du Cameroun*, Edusc, Roma, 2005.

<sup>37</sup> Il modello previsto per le diocesi italiane dal m. p. *Qua cura* (PIO XI, 8 settembre 1938, in *AAS*, 30 [1938], pp. 410-413) venne esteso dalla Congregazione per i Sacramenti alle Filippine (1940), Canada (1952) e Brasile (1959); cfr. **G. ZAGGIA**, *I Tribunali Interdiocesani o Regionali nella vita della Chiesa*, in «*Dilexit iustitiam*». *Studia in honorem Arelii Card. Sabatani*, a cura di Z. Grochowski, V. Cárcel Ortí, LEV, Città del Vaticano, 1984, pp. 119-153.

<sup>38</sup> Cfr. can. 1423.

<sup>39</sup> "§ 2. Il Vescovo può recedere dal tribunale interdiocesano costituito a norma del can. 1423" (art. 8 RP).



amministrativa e della gestione delle forze in campo. L'universalità della previsione legislativa non può prescindere insomma dalla particolarità e varietà delle situazioni e delle evenienze.

Il *Motu proprio*, come già puntualizzato, non prevede la costituzione di tribunali interdiocesani per le cause di nullità matrimoniale, ma ne riconosce la *vigenza e operatività*. Stando al can. 1673 § 2 il tribunale viciniore può essere diocesano o interdiocesano, è possibile dunque affidare tali cause anche a un tribunale non diocesano. Il rinvio *ex* can. 1673 § 6 al can. 1439 per la determinazione del tribunale di appello implica la perpetuazione dell'esistenza del foro interdiocesano in prima e in seconda istanza. Anche le Regole procedurali suppongono chiaramente la sussistenza dei *tribunalia interdiocesana* a proposito della relativa facoltà di recesso (art. 8 § 2), della presentazione del libello (art. 11 § 1), dell'individuazione in ipotesi del Vescovo competente per il *processus brevior* (art. 16). La *voluntas Legislatoris* pare dunque quella di indirizzare e concedere libertà di organizzazione ai singoli Vescovi senza disconoscere la legittimità dei tribunali interdiocesani e anzi supponendo esplicitamente la continuità degli organi già costituiti. Lo spettro dei tribunali per le cause di nullità matrimoniale allo stato non può prescindere pertanto dall'esame dell'esercizio concorde della potestà giudiziaria degli Ordinari di diverse circoscrizioni ecclesiastiche. Dubbi si pongono però sulla *costituzione futura di nuovi tribunali interdiocesani* competenti per questo tipo di giudizi. Fermo restando la facoltà generale di cui al can. 1423 (eventualmente circoscritta ad altro genere di cause), la formazione *ex novo* sembra contrastare col disposto del can. 1673 § 2. Il Legislatore d'altronde ha inteso fissare come criterio per l'avvenire il ritorno alla dimensione diocesana della giustizia matrimoniale. Riteniamo che, proprio per l'articolazione e complessità del quadro ecclesiale, l'intento perseguito non escluda in maniera assoluta la residua eventualità di ricorrere, almeno transitoriamente, a un tribunale comune ove non esistano altre realistiche possibilità<sup>40</sup>. L'istituzione di tale foro richiederebbe comunque l'*intervento della Sede Apostolica* non di mero carattere confermativo o ricognitivo dell'opportunità dell'accordo tra Vescovi<sup>41</sup> ma abilitativo o costitutivo di una facoltà in linea di principio esclusa. Il necessario provvedimento della Segnatura Apostolica costituirebbe, infatti, una vera e propria *dispensa dalla legge processuale*<sup>42</sup>.

<sup>40</sup> In molte zone dell'Africa o dell'Asia si assiste a una quasi totale mancanza di mezzi giudiziari e di forme di organizzazione diocesana.

<sup>41</sup> Il *probante Sede Apostolica* di cui al can. 1423 § 1.

<sup>42</sup> Cfr. art. 115 *Lex propria Supremi Tribunalis Sigaturae Apostolicae* [= LPSA]. In



Anche in questo caso un pronunciamento autoritativo potrebbe aiutare a chiarire la questione.

In riferimento ai tribunali interdiocesani vale la pena soffermarsi brevemente sul chiarimento fornito dal Pontificio Consiglio per i Testi Legislativi n. 15157/2015 del 13 ottobre 2015 a proposito del coordinamento dell'art. 8 § 2 con il m. p. *Qua cura* (circa l'istituzione dei Tribunali regionali italiani)<sup>43</sup>. La soluzione si appunta sulla specificità della norma pontificia relativa ai TER italiani<sup>44</sup>, la questione sottoposta tuttavia può interessare indirettamente anche altre realtà interdiocesane. Al di là del valore interpretativo dell'atto<sup>45</sup>, per quanto possa essere ragionevole e prudente la rassicurazione circa la persistenza dell'operatività dei tribunali regionali costituiti, non convince appieno l'argomento formulato (la prevalenza della legge particolare ai sensi del can. 20). La formula di approvazione del m. p. *Mitis iudex*, ancorché non invalidi espressamente la suddetta normativa, è ampia e omnicomprensiva<sup>46</sup>. La funzionalità dei TER italiani (come peraltro dei tribunali interdiocesani altrove stabiliti) permane in base al disposto emanato, ma non preclude la possibilità (peraltro abbastanza remota *in casu*<sup>47</sup>) del recesso di un singolo Vescovo. La *mens*

---

generale cfr. **E. BAURA**, *La dispensa canonica dalla legge*, Giuffrè, Milano, 1997.

<sup>43</sup> Risposta particolare circa la vigenza dell'organizzazione giudiziale stabilita dal m.p. *Qua cura*, in *www.delegumtextibus.va*.

<sup>44</sup> Per un prospetto della situazione cfr. *I tribunali ecclesiastici regionali italiani (Regolamenti ed Organici)*. *Annuario 2000*, a cura dell'Associazione Canonistica Italiana, Roma, 2000.

<sup>45</sup> Circa il valore e il significato delle interpretazioni autentiche cfr. **J. HERRANZ**, *Sull'interpretazione del diritto canonico: spunti di riflessione e L'interpretazione autentica: il Pontificio Consiglio per l'Interpretazione dei Testi Legislativi*, in **ID.**, *Giustizia e pastoraltà nella missione della Chiesa*, Giuffrè, Milano, 2011, pp. 159-183, 209-240. Nel caso di specie non si tratta di un'interpretazione autentica ma di una autorevole risposta singolare riconducibile alla prassi della Curia romana. La rapidità e pubblicità di tali interventi, per quanto lodevole e proficua, limita la ponderazione e il riscontro degli orientamenti segnalati e rischia di ingenerare ulteriori incertezze o contrasti negli operatori e richiedere futuri ripensamenti da parte dello stesso Dicastero.

<sup>46</sup> "Quae igitur a Nobis his Litteris decreta sunt, ea omnia rata ac firma esse iubemus, contrariis quibusvis, etiam specialissima mentione dignis, non obstantibus" (formula di approvazione).

<sup>47</sup> La questione teorica circa la vigenza del m. p. *Qua cura* dopo l'entrata in vigore del Codice era già stata affrontata da **J. LLOBELL**, «*Quaestiones disputatae*» *sulla scelta della procedura giudiziaria nelle cause di nullità del matrimonio, sui titoli di competenza, sul libello introduttorio e sulla contestazione della lite*, in *Apollinaris*, 70 (1997), pp. 591-594. Non ci risulta peraltro, almeno per il momento, alcuna intenzione dei Vescovi italiani di rinunciare a una forma di giurisdizione ben sperimentata che si è dimostrata abbastanza idonea ed efficiente.



*Legislatoris* è chiaramente formulata ed esplicitata accuratamente nell'articolato<sup>48</sup>. Richiedere una menzione puntuale di tutti gli atti precedenti contrari pare eccessivo e troppo fiscale. Le difficoltà anche economiche e organizzatorie dell'eventuale recesso richiedono una soluzione ponderata e rispettosa delle ragioni e delle aspettative altrui, ma non possono stabilizzare indefinitamente il sistema. Pare pertanto sensato esigere—come proposto dal prof. Arroba—non una semplice manifestazione al *coetus Episcoporum* ma anche una tempestiva comunicazione alla Segnatura Apostolica ai fini della supervisione del necessario coordinamento<sup>49</sup>. L'approvazione del Supremo Tribunale del relativo tribunale di seconda istanza sarà richiesta solo ove non si applichi il disposto del can. 1673 § 6<sup>50</sup>. Non ci sembra insomma che la situazione italiana costituisca un'eccezione all'impianto della legge, ma una formula abbastanza consolidata ed efficace di amministrazione della giustizia,

---

<sup>48</sup> La stessa composizione e sede della Commissione pontificia fa presumere che il problema posto era già ben presente ed è stato considerato nel corso dei lavori. Mons. **P.V. PINTO** d'altronde in un'intervista dichiarava: "[*Che accadrà ai tribunali regionali?*] Questa legge rifonda e riordina in pieno, *ex integro*, il processo matrimoniale, dando al vescovo il diritto di costituire il suo tribunale diocesano. Cade dunque la legge che prevede i tribunali regionali, esistenti del resto soltanto in alcuni Paesi. All'interno delle singole province ecclesiastiche i vescovi avranno invece facoltà di istituire, se lo riterranno utile, un tribunale interdiocesano con appello al tribunale del metropolita, fatta salva la possibilità di creare, a norma del diritto, tribunali interdiocesani di più province" ("*Speranza e non paura*", *Intervista al Decano della Rota Romana sul nuovo processo matrimoniale*, di **G.M. VIAN**, in *L'Osservatore Romano*, 7 ottobre 2015).

<sup>49</sup> "Può essere sufficiente che un Vescovo italiano decida, d'accordo col m.p., di avere il suo tribunale diocesano, può essere sufficiente che lo manifesti ai Vescovi della regione? Secondo me non è sufficiente perché questi tribunali interdiocesani in realtà non sono tribunali eretti dai Vescovi, ma eretti da un Papa. Il che vuol dire che dovrà manifestare questa volontà di recedere all'Autorità suprema. Io credo che debba farlo alla Segnatura cui spetta la vigilanza sulla retta amministrazione della giustizia. Alla Segnatura verrà difficile trovare ragioni che non abbiano a che fare con la necessaria qualità del servizio per impedirglielo" (**J.M. ARROBA**, *Prima analisi della riforma*, cit.). In questa linea si è espresso anche il prof. Llobell: «A mio parere, dopo il MI, il m.p. "*Qua cura*" rimane valido per il processo ordinario e il processo documentale solo nella misura in cui un Vescovo diocesano non decida liberamente, ma con le dovute notifiche agli altri Vescovi membri del rispettivo TER e alla Segnatura Apostolica, di dissociarsi dal proprio Tribunale Ecclesiastico Regionale e di affidare al suo tribunale diocesano detta competenza *ex MI*» (**J. LLOBELL**, *Alcune questioni comuni...*, cit., § 4).

<sup>50</sup> Precisa invece la risposta del Pontificio Consiglio per i Testi Legislativi n. 15157/2015 del 13 ottobre 2015: "Allo stesso Supremo Tribunale corrisponderà in tali casi approvare il tribunale di seconda istanza scelto dal Vescovo (can. 1438, 2° CIC)" (*Risposta particolare circa la vigenza dell'organizzazione giudiziale stabilita dal m.p. Qua cura*).



circostanza di cui ovviamente bisogna tener conto<sup>51</sup>. Considerazioni simili si possono presumibilmente applicare ad altri tribunali interdiocesani evitando di fare, secondo il detto popolare, "di tutt'erba un fascio"<sup>52</sup>.

### 3.4 - I tribunali vicini

L'ipotesi del "tribunale vicino" non era disciplinata dal Codice<sup>53</sup>. La *Dignitas connubii*, recependo la prassi della Segnatura, ha espressamente configurato l'istituto:

"Se non è in alcun modo possibile costituire un tribunale diocesano o interdiocesano, il Vescovo diocesano si rivolga alla Segnatura Apostolica per la proroga della competenza a favore di un tribunale limitrofo, col consenso del Vescovo Moderatore di tale tribunale" (art. 24 § 1).

La figura non costituisce evidentemente un *tertius genus* tra il tribunale diocesano e il tribunale interdiocesano, ma *una forma di aiuto o supporto nell'amministrazione della giustizia* ricorrendo appunto a un tribunale preesistente. I fattori integranti questa modalità di tribunale, secondo il richiamato disposto, stante l'impossibilità di costituire un autonomo tribunale, sarebbero costituiti dall'espressa richiesta del titolare proprio della potestà giudiziaria (l'ufficio capitale della *circumscriptio a quo*), dal previo accordo col Moderatore del *tribunal ad quod* e dalla proroga di competenza della Segnatura. La misura mira dunque a garantire (surrogatoriamente e provvisoriamente) la tutela giudiziale dei diritti dei fedeli anche nelle diocesi sprovviste di adeguate strutture giudiziarie.

Nella linea del realismo e della praticità che connota il provvedimento legislativo, il m. p. *Mitis iudex* ha dato rilievo codiciale alla

---

<sup>51</sup> Il principio della vicinanza giudice-fedele che è la *ratio* principale della riorganizzazione non subisce nella fattispecie gravi compromissioni per le limitate distanze e la facilità dei trasporti. Evidentemente sono ben altri i contesti geografici in cui i fedeli sono dissuasi dall'adire le strutture giuridiche della Chiesa a causa della distanza fisica o morale.

<sup>52</sup> Ci sembra ad esempio ben diversa la garanzia offerta da tribunali provinciali o regionali rispetto a una sorta di tribunali interdiocesani nazionali presenti in zone quasi del tutto sprovviste di strutture giudiziarie. Una notevole rilevanza rivestono inoltre la situazione economica, la conformazione geografica e i trasporti del Paese.

<sup>53</sup> Per un inquadramento concettuale della figura e dati più esaurienti cfr. **M. DEL POZZO**, *Dal "tribunale limitrofo" al "tribunale sussidiario": una proposta di miglio sistemazione concettuale della nozione*, in «*Iustitia et iudicium*». *Studi di diritto matrimoniale e processuale canonico in onore di Antoni Stankiewicz*, a cura di J. Kowal, J. Llobell, III, LEV, Città del Vaticano, 2010, pp. 1627-1644.





fattispecie, ma non ha inteso regolare compiutamente tale tipologia. Al di là del profilo nominale, restano quindi ancora aperte alcune questioni concettuali e disciplinari. L'espressione *vicinius tribunal* del can. 1673 § 2 ha sostituito quella di *vicinum tribunal ex art. 24 § 1 Dignitas connubii*. Fermo restando le perplessità sulla precedente traduzione italiana del documento ("tribunale limitrofo"), che lasciava supporre una contiguità territoriale, la prossimità richiesta, anche seguendo la prassi adottata dalla Segnatura, non implica necessariamente un'adiacenza o un riferimento strettamente geografico<sup>54</sup>. Lo spirito della nuova normativa processuale induce, però, a dare particolare rilievo alla vicinanza o accessibilità del foro designato. Il tribunale viciniore non coincide comunque con quello in assoluto o materialmente più vicino. Il *Motu proprio* ribadisce, come rilevato, la possibile natura tanto diocesana quanto interdiocesana del tribunale destinatario dell'altrui carico giudiziario<sup>55</sup>. L'istituto evidenzia quindi la non esclusività del regime diocesano e la mancata preclusione di forme congiunte di giurisdizione<sup>56</sup>.

I dubbi concernono proprio i *vincoli o limiti alla facoltà di costituzione del tribunale viciniore*.

Il can. 1673 § 2 non menziona, infatti, la *concessione della proroga di competenza da parte della Segnatura Apostolica*. L'intervento della Sede Apostolica tra l'altro non costituisce una mera approvazione (*probante Sede Apostolica*) ma una specifica abilitazione (si tratta di un decreto costitutivo e non ricognitivo)<sup>57</sup>. In assenza di un espresso requisito in tal senso, si dovrebbe ritenere che la facoltà di designazione del *vicinius tribunal* non sia condizionata, la soppressione della risoluzione della Segnatura tuttavia comporta serie difficoltà teoriche e pratiche. Ecclesiologicamente pone qualche problema supporre che un Vescovo o un insieme di Vescovi possano giudicare le cause di un altro Vescovo (una sorta di *iurisdictio extra territorium*) senza l'esplicito supporto dell'autorità primaziale, anche

---

<sup>54</sup> Potrebbe ad esempio trattarsi di una sede metropolitana non confinante con la diocesi suffraganea o addirittura compresa in un'altra conferenza episcopale.

<sup>55</sup> Ai fini dell'accordo difficilmente si potrebbe prescindere dalla decisione dell'intero *coetus Episcoporum* coinvolto.

<sup>56</sup> È appena il caso di precisare che il tribunale viciniore resta estraneo e indipendente (da un punto di vista organizzativo e direttivo) all'influenza del Vescovo affidatario.

<sup>57</sup> "L'attribuzione affidata alla Segnatura non è riconducibile solo alla funzione primaziale universale di vigilanza sulla retta amministrazione della giustizia ecclesiale ma si configura come una speciale concessione di potestà *ex auctoritate*. Il decreto della Segnatura non costituisce infatti una sorta di atto integrativo d'efficacia dell'accordo raggiunto ma il nucleo stesso del procedimento di attribuzione di competenza" (M. DEL POZZO, *Dal "tribunale limitrofo" al "tribunale sussidiario"*, cit., pp. 1630-1631).



per non creare disparità con la disciplina generale o la prassi in uso. La risoluzione della Segnatura serve inoltre a scongiurare pratiche di affidamento "pattizio" della giurisdizione<sup>58</sup>. Non riteniamo pertanto che si dovrebbe prescindere dalla proroga di competenza. A fronte del silenzio legislativo e dell'incentivo a un sano decentramento, scientemente assunto nel presente Pontificato<sup>59</sup>, sarebbe utile comunque un chiarimento autoritativo.

Uguale incertezza riguarda i *presupposti legittimanti* la designazione del *vicinius tribunal*. Il can. 1673 § 2 non parla di una situazione di impossibilità nel costituire un tribunale diocesano ma sembra quasi supporre una facoltà di scelta alternativa ("Il Vescovo costituisca per la sua diocesi il tribunale diocesano [...], salva la facoltà per lo stesso Vescovo di accedere a un altro viciniore tribunale diocesano o interdiocesano"). La spinta ad approntare un sistema giudiziario stabile e duraturo delineava come riportato *ex art. 24 § 1 DC* un criterio fortemente restrittivo (*omnino nequeat*), non doveva trattarsi solo di una difficoltà o gravosità. La fissazione di un criterio limitativo si collega a un'istanza di controllo o, piuttosto, di stimolo implicita nel ruolo istituzionale della Segnatura<sup>60</sup>. Il *carattere di straordinarietà o eccezionalità* del ricorso al tribunale vicino è tuttora sussistente oppure superato? Non ci sembra che la logica interpretativa (promozionale e garantista) richiamata sia però venuta meno. L'ipotesi del tribunale viciniore assume una nota di residualità o marginalità deontologica secondo la stessa *ratio* legislativa. Anche in questo caso però il tenore letterale e la direttiva della flessibilità e autonomia decisionale locale possono fare pensare a eventuali ripensamenti, tali da motivare o giustificare un'opportuna autorevole delucidazione.

---

<sup>58</sup> La legittimità di un simile accordo indurrebbe a una specie di privatizzazione o indebita autogestione della giustizia ecclesiale.

<sup>59</sup> «In una Chiesa sinodale, come ho già affermato, "non è opportuno che il Papa sostituisca gli Episcopati locali nel discernimento di tutte le problematiche che si prospettano nei loro territori. In questo senso, avverto la necessità di procedere in una salutare 'decentralizzazione' "» (FRANCESCO, *Discorso in occasione della commemorazione del 50° anniversario del Sinodo dei Vescovi*, 17 ottobre 2015, riferendosi espressamente ai nn. 16 e 32 dell'esortazione apostolica post-sinodale *Evangelii gaudium*, 24 novembre 2013).

<sup>60</sup> Evitando idealizzazioni o visioni distorte, occorre precisare che negli ultimi anni la Segnatura Apostolica non di rado ha suggerito o stimolato la costituzione di tribunali o, almeno, la previsione di un tribunale di riferimento (tribunale viciniore) a fronte dell'inerzia e noncuranza di qualche Vescovo.



Riteniamo in definitiva che in merito al tribunale viciniore la riforma processuale rifletta la mancanza di un quadro normativo generale troppo chiaro e definito. Cedimenti ingiustificati nel rigore dei principi organizzatori rischiano tuttavia di perpetuare indefinitamente la congenita provvisorietà e temporaneità dello "affido" di cause matrimoniali e di stravolgere la sussidiarietà dell'eventuale alieno servizio giudiziario.

### 3.5 - I tribunali di seconda istanza

L'eliminazione dell'obbligo della doppia decisione conforme comporterà presumibilmente un considerevole ridimensionato dell'attività dei tribunali d'appello, non inficerà però il loro imprescindibile ruolo e la concreta operatività. Solo la prassi indicherà se il Tribunale della Rota Romana (tribunale universale d'appello<sup>61</sup>) subirà o meno una vistosa contrazione del proprio carico<sup>62</sup> (c'è chi ne dubita). La completezza dell'organizzazione giudiziaria ecclesiastica non può prescindere evidentemente dalla previsione della seconda istanza locale. Anche in quest'ambito il *Motu proprio* ha apportato *modifiche* in linea con un maggior decentramento e prossimità dell'apparato giudiziario.

Un *criterio fondamentale* della riforma processuale concerne *l'appello alla Sede Metropolitana*<sup>63</sup>. Quest'indicazione esprime l'intento di ricollegarsi alla tradizione canonica e di promuovere la sinodalità nell'ambito provinciale<sup>64</sup>. Il principio era già fissato legislativamente<sup>65</sup> ma riceve più forza programmatica e direttiva in ragione del ripensamento dei criteri della giurisdizione (incentivo dei tribunali diocesani). Il recupero della responsabilità diretta del Vescovo dunque coinvolge anche i rapporti di collaborazione e supporto su base territoriale. Il richiamo alla funzione metropolitana s'ispira oltre che alla contiguità e alla vicinanza (accessibilità) alla promozione della solidarietà e armonia nei contesti

---

<sup>61</sup> Cfr. art. 126 PB.

<sup>62</sup> Il nuovo meccanismo processuale conserva la riserva alla terza istanza della domanda di nuovo esame (cfr. can. 1681), che pure si sarebbero potuti svolgere in sede locale Cfr. in merito J. LLOBELL, *Alcune questioni comuni*, cit., § 6.2.

<sup>63</sup> "L'appello alla Sede Metropolitana. – Conviene che si ripristini l'appello alla Sede del Metropolita, giacché tale ufficio di capo della provincia ecclesiastica, stabile nei secoli, è un segno distintivo della sinodalità nella Chiesa" (*V Criterio fondamentale*).

<sup>64</sup> Non è casuale che su questo punto il testo orientale sottolinei che tale atteggiarsi della sinodalità, corrisponde alla primigenia strutturazione delle Chiese orientali e "deve essere sostenuto e incoraggiato" (m. p. *Mitis et misericors Iesus*).

<sup>65</sup> Cfr. can. 1438, n. 1.



locali<sup>66</sup>. La previsione del *processus brevior coram Episcopo* ha richiesto poi una specifica determinazione del tribunale d'appello. La soluzione scelta ha premiato chiaramente il riferimento infraprovinciale del riscontro.

Il criterio evidenziato, a parte il caso del *processus brevior*, non riceve una particolare concretizzazione normativa. Il sistema predisposto non subisce, infatti, sostanziali modifiche, continuano a essere vigenti e praticabili tutte le figure previste dall'art. 25 DC. La formulazione del can. 1673 § 6 manifesta tuttavia la preferenza accordata al tribunale metropolitano: "Dal tribunale di prima istanza si appella al tribunale metropolitano di seconda istanza, salvo il disposto dei cann. 1438-1439 e 1444". Il tenore del disposto sembra peraltro un'enfaticizzazione della regola contenuta nei richiamati cann. 1438, n. 1 e 1439 § 1. Il Legislatore ha evidenziato la normalità dell'appello al Metropolita senza disconoscere la legittimità delle altre possibilità (tribunale stabilmente designato dal Metropolita e tribunale o tribunali interdiocesani costituiti dalla Conferenza episcopale<sup>67</sup>). La norma ha quindi un valore d'indirizzo e orientamento programmatico<sup>68</sup>.

Il disposto del can. 1687 § 3 ha invece introdotto una nuova disciplina:

"Contro la sentenza del Vescovo si dà appello al Metropolita o alla Rota Romana; se la sentenza è stata emessa dal Metropolita, si dà appello al suffraganeo più anziano; e contro la sentenza di altro Vescovo che non ha un'autorità superiore sotto il Romano Pontefice, si dà appello al Vescovo da esso stabilmente designato".

Il primo problema ermeneutico concerne l'esatta determinazione del "suffraganeo più anziano". Il Pontificio Consiglio per i Testi Legislativi ha acutamente rilevato tre possibili criteri di soluzione: l'immediatezza letterale (l'età anagrafica), la logica sistemica (l'anzianità di promozione nell'episcopato), la razionalità processuale (la maggior antichità della costituzione della sede), additando quest'ultimo criterio come il più stabile e rispondente alla concezione processuale<sup>69</sup>. Pur condividendo la

---

<sup>66</sup> L'indicazione ha una motivazione storico-ecclesiologica più che pratico-funzionale.

<sup>67</sup> È appena il caso di evidenziare che il ricorso al tribunale viciniore comporta la devoluzione dell'impugnazione al tribunale di seconda istanza previsto per il tribunale diocesano o interdiocesano fissato.

<sup>68</sup> Sarebbe stato sufficiente altrimenti richiamare soltanto il disposto dei cann. 1438-1439 e 1444.

<sup>69</sup> Cfr. **PONTIFICIO CONSIGLIO PER I TESTI LEGISLATIVI**, *Risposta particolare circa il Suffraganeus antiquior nel nuovo can. 1687 § 3 Mitis Iudex*, Prot. 15155/2015 del 13 ottobre 2015, in [www.delegumtextibus.va](http://www.delegumtextibus.va).



stringente esigenza di durata e fermezza nell'organizzazione giudiziaria, ci sembra che l'interpretazione fornita sia troppo libera e rischi di superare l'indicazione del testo. È stato rilevato peraltro che non è detto che il riferimento alla sede anziché alla persona garantisca maggior certezza e incontrovertibilità, specie nel caso delle circoscrizioni più antiche (erette *ab immemorabili*)<sup>70</sup>. Un intervento autoritativo potrebbe risolvere definitivamente ogni dubbio e suggellare la linea (correttiva o perfezionativa) indicata dal Pontificio Consiglio. Il sistema provinciale delineato (scambio Metropolitana-suffraganeo) favorisce la prossimità e la comunanza ma può comportare qualche scompensamento per l'indipendenza o il rigore dei rispettivi giudizi. Gli incroci degli appelli possono infatti condizionare l'operato del secondo giudice<sup>71</sup>. Il *processus brevior* comporta un *ulteriore giudice monocratico in secondo grado* (eventuale nell'adizione ma necessario nella previsione) solo per il giudizio d'ammissione o meno dell'appello (rigetto *a limine* o rimessione all'esame ordinario)<sup>72</sup>. Un ultimo motivo di perplessità è dato dalla *modalità di determinazione del Vescovo stabilmente designato dal Vescovo che non ha superiore al di sotto del Romano Pontefice*. Tale criterio è residuale o suppletorio rispetto all'automatismo del meccanismo endoprovinciale sopra tratteggiato. La norma non menziona l'approvazione della Sede Apostolica prevista dal can. 1438, n. 2 richiamato (e dell'art. 25, n. 2 DC). L'assenso della Segnatura deve ritenersi implicito o si considera superato? Riteniamo che un'autorevole supervisione del Dicastero sia comunque doverosa e appropriata, trattandosi di un criterio aperto e variabile influente su una potestà di giurisdizione estranea alla titolarità propria del Vescovo designato<sup>73</sup>. La logica del provvedimento tuttavia ha voluto snellire e decentrare il profilo organizzatorio (*supra* § 3.4). Anche in questo caso appare opportuno un chiarimento interpretativo.

---

<sup>70</sup> "Il tribunale di appello contro la sentenza del Vescovo diocesano sarebbe stabilito dal nuovo can. 1687, §§ 3 e 4, salva la competenza della Rota Romana e considerato il concetto di *suffraganeus antiquior* proposto dal PCTL, concetto meno evidente da quello che potrebbe apparire nelle diocesi molto antiche la cui data di creazione è incerta" (J. LLOBELL, *Alcune questioni comuni*, cit., § 4).

<sup>71</sup> L'atteggiamento del giudice potrebbe essere condizionato dal comportamento benevolo o puntiglioso nei confronti delle proprie sentenze.

<sup>72</sup> Cfr. can. 1687 § 4.

<sup>73</sup> La fonte della potestà giudiziaria di seconda istanza sarebbe sempre di origine primaziale. Per un inquadramento più ampio della questione cfr. J. LLOBELL, *Centralizzazione normativa processuale e modifica dei titoli di competenza nelle cause di nullità matrimoniale*, in *Ius Ecclesiae*, 3 (1991), pp. 431-477.



#### 4 - Le integrazioni concernenti gli uffici e le mansioni

Oltre al riassetto dei tribunali, la riforma processuale interessa anche la determinazione degli uffici e delle mansioni giudiziarie. Le funzioni giudiziali subiscono un riordino non solo qualitativo (ad esempio, il più facile ricorso al giudice unico o lo spazio concesso ai giudici laici), come esamineremo meglio tra poco (*infra* § 5), ma quantitativo: l'individuazione di nuove figure o la diversa conformazione di mansioni preesistenti.

Il m. p. *Mitis Iudex* non solo ha introdotto una nuova modalità processuale (il *processus brevior coram Episcopo*) e rivisto e snellito la procedura ordinaria, ma in linea con l'intento pastorale e di accompagnamento delle "famiglie ferite" ha previsto anche una specifica forma di ausilio e consulenza nei confronti dei coniugi<sup>74</sup>. La novità forse più rilevante, anche per il ruolo che può svolgere nell'introduzione della futura causa, è quindi la previsione del compito di guida e assistenza pregiudiziale. La *Ratio procedendi* delinea una *duplicità di forme o livelli di prestazione del sostegno richiesto*: 1) un *incarico funzionale* (il parroco proprio o quello della preparazione delle nozze) o *personale* (operatore deputato *ad hoc* dall'Ordinario del luogo); 2) una *struttura stabile* diocesana o interdiocesana<sup>75</sup>. I due capoversi dell'art. 3 sembrano delineare pertanto possibilità o gradi d'attuazione della misura, cumulativi o successivi quanto alla qualificazione e specializzazione<sup>76</sup>. Conformemente all'orientamento aperto e integrabile della legislazione<sup>77</sup>, il tempo e la prassi aiuterà a definire meglio lo statuto dell'istituto. Si tratta a ogni modo di un servizio integrato nella pastorale matrimoniale diocesana. Bisogna considerare peraltro che la *Dignitas connubi* già prevedeva e raccomandava un apposito ufficio consultivo:

"Presso ogni tribunale ci sia un ufficio o una persona, dalla quale chiunque possa ottenere liberamente e sollecitamente un consiglio

---

<sup>74</sup> Stupisce un po' che l'indagine previa, che caratterizza decisamente la nuova visione e impostazione del processo, non riceva specifica considerazione nei Criteri fondamentali.

<sup>75</sup> Cfr. art. 3 RP.

<sup>76</sup> La struttura stabile potrà essere integrata da esperti o professionisti di diversi settori (psicologici, psichiatri, terapisti relazionali, consulenti familiari, canonisti, matrimonialisti civili, ecc.).

<sup>77</sup> La commissione redattrice ha inteso approntare una legge quadro o direttiva "leggera" che possa modularsi secondo le esigenze ed esperienze particolari, cfr. **P. MONETA**, *Questioni sull'organizzazione giudiziale nel m.p. "Mitis Iudex"*, Intervento nel Seminario di studio *La riforma operata dal m.p. "Mitis Iudex"*, LUMSA, Roma, 30 ottobre 2015, in corso di pubblicazione, video in [www.consociatio.org](http://www.consociatio.org).



sulla possibilità d'introdurre la causa di nullità di matrimonio e, se ciò risulta possibile, sul modo con cui si deve procedere" (art. 113 § 1)<sup>78</sup>.

L'ipotesi (integrando una raccomandazione spesso assoluta dai patroni stabili, ove esistenti) quindi era molto più ristretta e definita tecnicamente. Le caratteristiche del soggetto designato *ex Mitis iudex* sono invece piuttosto ampie e diversificate:

"La stessa indagine sarà affidata a persone ritenute idonee dall'Ordinario del luogo, dotate di competenze anche se non esclusivamente giuridico-canoniche. Tra di esse vi sono in primo luogo il parroco proprio o quello che ha preparato i coniugi alla celebrazione delle nozze. Questo compito di consulenza può essere affidato anche ad altri chierici, consacrati o laici approvati dall'Ordinario del luogo"<sup>79</sup>.

Gli elementi che si ricavano sono pertanto: 1) la specifica designazione da parte dell'*Ordinarius loci*; 2) l'adeguata competenza e 3) la variabilità della condizione canonica. Sulla *competentia* richiesta si precisa esplicitamente che non è solo quella canonistica, potrebbe trattarsi quindi di altro tipo di professionisti o agenti che abbiano però una certa preparazione giuridica<sup>80</sup>. Dallo spirito della normativa sembra che si voglia offrire un'attenzione umana più profonda e articolata. L'individuazione *in primis* del parroco proprio o del chierico che ha preparato i coniugi alle nozze implica una minima garanzia e comunque una certa sensibilità pastorale, ma pare auspicare soluzioni ulteriori e più qualificate. Lasciando da parte l'accertamento della natura e dell'influenza dell'indagine preparatoria<sup>81</sup>, non pare che la nomina di consulenti o esperti integri un requisito indispensabile per la completezza dell'organico giudiziario né che il

---

<sup>78</sup> Cfr. anche per interessanti rilievi sulla mediazione nell'ambito processuale matrimoniale: **J.M. ARROBA CONDE**, *Servizio alla persona e tecnica giudiziale nel processo canonico*, in *Recte sapere. Studi in onore di Giuseppe Dalla Torre*, a cura di G. Boni, E. Camassa, P. Cavana, P. Lillo, V. Turchi, I. Giappichelli, Torino, 2014, pp. 24-25; *Corresponsabilità e diritto processuale*, in *Apollinaris*, 82 (2009), pp. 211-212.

<sup>79</sup> Art 3 RP.

<sup>80</sup> La formulazione del disposto prescrive: "competentiis licet non exclusive iuridico-canonice pollutibus" (art. 3 RP).

<sup>81</sup> Solo la prassi permetterà di valutare la reale efficacia e incidenza dell'accompagnamento pastorale, riteniamo tuttavia che l'attività auspicata dal Legislatore sia molto più ampia di una valutazione dei presupposti dell'azione ed esuli da una mera indagine pre-processuale. La predisposizione di appositi Vademecum aiuterà a comprendere l'articolazione e sviluppo della consulenza e assistenza pregiudiziale.



passaggio sia strettamente obbligatorio (l'introduzione del libello potrebbe prescindere dal servizio o dalla struttura previsti). Riteniamo comunque che nella *mens Legislatoris* il ruolo consultivo pregiudiziale costituisca un profilo assai caratterizzante dello spirito e della logica del nuovo processo matrimoniale e non basta che sia assicurato in maniera un po' approssimativa e sbrigativa dai parroci.

Nel *processus brevior* il Vescovo, come già precisato, si avvale della collaborazione di tre soggetti: l'*istruttore*, l'*assessore* e il *notaio*. Riguardo alle caratteristiche di tali agenti il *Motu proprio* poco precisa sì che bisogna riferirsi alla disciplina codiciale generale. La qualifica di *istruttore* è relativamente rara nel processo canonico (non lo è ovviamente nella scienza processualistica)<sup>82</sup>, ma può essere rapportata alla figura dell'uditore. I requisiti richiesti per la nomina dell'uditore, com'è noto, sono soltanto morali, attitudinali e religiosi, non vi sono quindi vincoli sacramentali o accademici<sup>83</sup>. L'assenza di una specifica perizia tecnica può porre però non trascurabili problemi nello svolgimento del suo compito, dovendo risolvere incidentalmente tutte le questioni istruttorie<sup>84</sup>. Il contesto del processo più breve davanti al Vescovo per la sua congenita rapidità e immediatezza accentua semmai l'estrema delicatezza della mansione. Considerata l'importanza delle incombenze affidate, per quanto la normativa non lo esiga espressamente, sembra conveniente che il ministro posseda una discreta competenza canonistica e un minimo di esperienza forense. Il *Mitis iudex* tra l'altro riserva la nomina per la funzione di uditore al Vicario giudiziale<sup>85</sup>, senza escludere ovviamente la facoltà del Vescovo diocesano di costituire un apposito ufficio di *instructor*. La figura e lo statuto dell'istruttore deve insomma conformarsi alla particolarità della forma processuale. Fermo restando l'eventualità della sostituzione, serie perplessità riguardano ad esempio la possibilità della designazione *ad actum* di un altro soggetto<sup>86</sup>.

---

<sup>82</sup> Nel CIC viene menzionato solo nel can. 1704 a proposito dell'istruttoria nel processo per la dispensa dal matrimonio rato e non consumato.

<sup>83</sup> Cfr. M. DEL POZZO, *Commento art. 50 DC*, in *Norme procedurali canoniche commentate*, a cura di M. del Pozzo, J. Llobell, J. Miñambres, Coletti a San Pietro, Roma, 2013, pp. 321-322.

<sup>84</sup> "Spetta all'uditore, secondo il mandato del giudice, solo raccogliere le prove e una volta raccolte trasmetterle al giudice; può inoltre, a meno che non si opponga il mandato del giudice, decidere nel frattempo quali prove debbano essere raccolte e secondo quale metodo, se eventualmente sorga controversia in proposito durante l'esercizio delle sue funzioni" (can. 1428 § 3).

<sup>85</sup> Cfr. can. 1685 e art. 16 RP.

<sup>86</sup> La facoltà normalmente concessa all'uditore di delega *ad actum* della funzione





L'*assessore* ha una funzione di *ausilio concettuale o consultivo del Vescovo*. Tale figura non comporta quindi la partecipazione alla potestà giudiziaria ma solo un riscontro e un consiglio in vista della funzione decisoria monocratica episcopale<sup>87</sup>. La legislazione non fissa particolari requisiti né sacramentali né accademici nella designazione dell'*assessore* (salvo chiaramente la condizione morale dell'integrità della condotta<sup>88</sup>). Ovvie ragioni di prudenza e di saggezza consigliano evidentemente un'adeguata esperienza e perizia tecnica (anche in assenza di titoli canonici). Si deve ritenere che, per quanto assorbite dallo stretto rapporto fiduciario col Vescovo, valgano le stesse condizioni previste dal can. 1673 § 3 che preciseremo tra poco. Mentre quest'ultimo disposto aggiunge l'inciso "ubi fieri possit" (ove sia possibile), il can. 1685 non riporta espressamente la non vincolatività dell'*ausilio*, si deve ritenere tuttavia che la presenza dell'*assessor*, per quanto estremamente opportuna e desiderabile, non giunga a condizionare l'operatività del *processus brevior*. Un Vescovo giudizioso non mancherà comunque di trovare (e col tempo di formare) qualche valido consultore.

Il *notaio* viene menzionato in riferimento alla verbalizzazione delle deposizioni e alla controfirma della sentenza<sup>89</sup>, ma il suo operato è richiesto *ad validitatem* in tutta l'attività processuale<sup>90</sup>.

La prassi amministrativa e la giurisprudenza probabilmente contribuiranno a chiarire gli aspetti ermeneutici sollevati.

Nel processo ordinario all'eventualità del giudice unico in primo grado si ricollega il supporto degli *assessori*: "[...] ove sia possibile, si associ due assessori di vita specchiata, esperti in scienze giuridiche o umane, approvati dal Vescovo per questo compito" (can. 1673 § 4). La disposizione chiarisce che, per quanto tali ausiliari non sostituiscano il collegio, siano preferibilmente due<sup>91</sup>. Al requisito morale ("probatae vitae") si aggiunge la

---

istruttoria (cfr. art. 51 DC) non sembra estensibile all'istruttore, impedendola l'implicito mandato del Legislatore.

<sup>87</sup> È interessante notare che il can. 1687 § 1 prevede nella consultazione previa alla decisione anche l'istruttore, a dimostrazione della pregnanza e rilevanza del suo ruolo (cfr. can. 1428 § 3, sopra riportato).

<sup>88</sup> Cfr. can. 1424 ("*probatae vitae*").

<sup>89</sup> Cfr. artt. 18 § 2; 20 § 2 RP.

<sup>90</sup> "In qualunque processo intervenga il notaio, così che si ritengano nulli gli atti se non furono da lui sottoscritti" (can. 1437 § 1).

<sup>91</sup> La DC prevedeva invece un solo assessore: "L'assessore, che viene associato al giudice unico come consulente a norma dell'art. 30, § 3, deve essere scelto tra i chierici o i laici approvati per questo incarico dal Moderatore del tribunale (cfr. can. 1424)" (art. 52, in merito cfr. anche M. DEL POZZO, *Commento art. 52 DC*, in *Norme procedurali*



perizia giuridica o umanistica. Il *Motu proprio* ha quindi voluto comprendere anche la competenza specialistica in scienze umane<sup>92</sup>, si ritiene comunque che per la natura della causa si richiede un minimo di formazione giuridica, né peraltro la preparazione giuridica deve essere strettamente canonistica (potrebbe trattarsi ad esempio di avvocati o magistrati civili), per quanto è imprescindibile una conoscenza dei principi e del sistema giuridico-ecclesiale. Gli assessori devono essere quindi persone giudiziose e abbastanza preparate. L'approvazione previa del Vescovo è una forma di garanzia e di controllo della qualità dell'amministrazione della giustizia<sup>93</sup>. La presumibile moltiplicazione di giudici monocratici in parecchie parti del mondo implica lo stimolo all'incremento di collaboratori preparati anche se non licenziati in diritto canonico.

## 5 - Le facoltà concesse al Moderatore

Il *Motu proprio* ha voluto espressamente rafforzare la responsabilità e il coinvolgimento del Vescovo diocesano nell'amministrazione della giustizia, evitando un'impropria e incondizionata delega della funzione giudiziaria ai suoi organi vicari. Il richiamo alla centralità del ruolo episcopale si esprime sia nella riserva alla sua autorità del giudizio matrimoniale più breve sia nella concreta organizzazione del suo tribunale. Il riferimento all'ufficio capitale locale non sempre appare univoco<sup>94</sup>, ci sembra che nell'ambito amministrativo convenga riferirsi comunque alla figura del Moderatore. Avendo già affrontato la facoltà di

---

*canoniche*, pp. 323-324). La non necessaria obbligatorietà degli assessori implica che è in mancanza di sufficienti soggetti si può ricorrere all'aiuto anche di un solo assessore piuttosto che di nessuno.

<sup>92</sup> La preposizione disgiuntiva (*vel*) indica che potrebbe bastare una preparazione umanistica che permetta però di avere un certo discernimento sull'istituto matrimoniale.

<sup>93</sup> La designazione all'incarico da parte del Moderatore era già stata prevista dalla *Dignitas connubii* (cfr. art. 52, sopra riportato). L'abilitazione all'ufficio implica infatti un accertamento dell'idoneità attitudinale e culturale della persona. Sulla figura dell'assessore e le questioni connesse cfr. C. BACCIOLI, voce *Asesor judicial*, in *Dizionario General de Derecho Canónico*, coord. y dir. J. Otaduy, A. Viana, J. Sedano, I. Thomson Reuters Aranzadi, Cizur Menor, 2012, pp. 499-502.

<sup>94</sup> In genere prevale la semplice dizione Vescovo, in alcune occasioni si parla del Vescovo diocesano, in altre di Ordinario del luogo e solo una volta del Vescovo Moderatore (non è casuale, come vedremo, che l'espressione compaia nel can. 1673 § 4).



recesso dal tribunale interdiocesano, ci limitiamo a considerare le altre principali prerogative *ex novo* stabilite dal *Mitis iudex*.

La riforma processuale, come abbiamo considerato, prevede o amplia alcune mansioni giudiziarie (consultori matrimoniali, assessori, istruttori, notai, ecc.), l'abilitazione stabile dei soggetti preposti compete al Moderatore. L'approvazione previa tra l'altro è una forma di garanzia e di controllo. Lo stesso ufficio capitale dovrebbe preoccuparsi però anche della definizione dei precorsi formativi o dei criteri per la selezione del personale, soprattutto ove i requisiti professionali non siano definiti precedentemente. L'incentivo all'adeguata dotazione organica delle strutture giudiziarie diocesane sollecitato dal Legislatore<sup>95</sup> non comporta peraltro l'autonoma facoltà da parte del Vescovo di derogare ai titoli legali stabiliti per i compiti di maggior responsabilità (giudici, promotori di giustizia, difensori del vincolo). La dispensa dai requisiti accademici compete sempre alla Segnatura Apostolica<sup>96</sup>.

Il can. 1673 § 3 ha ampliato la possibilità del ricorso a *giudici laici*: "Le cause di nullità del matrimonio sono riservate a un collegio di tre giudici. Esso deve essere presieduto da un giudice chierico, i rimanenti giudici possono anche essere laici"<sup>97</sup>. I giudici laici (uomini e donne) possono dunque integrare il collegio ma non possono presiederlo né fungere da giudice unico<sup>98</sup>. La disposizione riguarda la composizione del collegio di prima e seconda istanza, ma ha evidentemente ripercussioni sulla nomina e sulla dotazione organica del tribunale. Il Moderatore potrà incrementare insomma la scelta e soprattutto la formazione di laici preparati.

L'autorizzazione probabilmente più significativa e penetrante concerne il *giudice unico chierico in primo grado*:

---

<sup>95</sup> Cfr. art. 8 § 1.

<sup>96</sup> Cfr. can. 87, artt. 124 e 115 LPSA. In merito alla prassi della Segnatura cfr. **G.P. MONTINI**, *La prassi delle dispense da leggi processuali del Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica* (art. 124, n. 2, 2<sup>a</sup> parte, cost. ap. *Pastor bonus*, in *Periodica*, 94 (2005), pp. 43-117.

<sup>97</sup> Precedentemente si concedeva solo a un laico di integrare il collegio con due chierici ("La Conferenza Episcopale può permettere che anche dei fedeli laici siano costituiti giudici; di essi, se la necessità lo suggerisca, uno può essere assunto a formare un collegio" can. 1421 § 2).

<sup>98</sup> Cfr. can. 1673 § 4. Il Card. F. Coccopalmerio ha riconosciuto che la Commissione redattrice del testo, pur superando le antiche riserve dottrinali sull'esercizio della potestà ecclesiastica da parte dei laici, ha adottato una soluzione prudente e moderata (**F. COCCOPALMERIO**, *Introduzione al Seminario di studio La riforma operata dal m.p. "Mitis iudex"*, LUMSA, Roma, 30 ottobre 2015).



"Il Vescovo Moderatore, se non è possibile costituire il tribunale collegiale in diocesi o nel vicino tribunale che è stato scelto a norma del § 2, affidi le cause a un unico giudice chierico che, ove sia possibile, si associ due assessori di vita specchiata, esperti in scienze giuridiche o umane, approvati dal Vescovo per questo compito; allo stesso giudice unico competono, salvo che risulti diversamente, le funzioni attribuite al collegio, al preside o al ponente" (can. 1673 § 4).

La prescrizione, considerando anche la notoria penuria in tanti posti di giudici ecclesiastici, contribuisce notevolmente alla facilitazione e vicinanza dell'operato dei tribunali della Chiesa. Il *II Criterio fondamentale* della riforma chiarisce che la responsabilità diretta del Vescovo scongiura il rischio di cedimenti o rilassamenti nel rigore del giudizio. L'adozione del giudice monocratico implica dunque una concreta assicurazione di affidabilità e correttezza. La condizione comunque non deve essere interpretata in maniera eccessivamente leggera e disinvolta (la collegialità resta un'auspicabile forma di accortezza e serietà decisoria, mentre l'unicità del giudice costituisce una deroga consentita). L'ipotesi sembra applicabile anche ai tribunali interdioesani. Il richiamo del "tribunale viciniore", evidentemente, non può implicare che il Vescovo *a quo* possa influire sulla modalità di affidamento delle sue cause. Riteniamo quindi che, secondo la logica dell'istituto, il Vescovo diocesano *a quo* non può che attenersi alla scelta operata dal Moderatore del tribunale *ad quod*<sup>99</sup>. L'abilitazione del singolo Vescovo (senza necessità della concessione previa della Conferenza episcopale) consente una maggior flessibilità e funzionalità nella composizione degli organi decisori e l'adozione anche di soluzioni provvisorie o transitorie<sup>100</sup>. Il giudice unico potrà anche essere lo stesso Vescovo ma si dovrà precisare allora attentamente il rito da seguire (ordinario, abbreviato o documentale).

## 6 - La centralità del Vescovo diocesano e l'attuazione della riforma

---

<sup>99</sup> La coscienza del maggior carico giudiziario in sede di accordo può logicamente indurre il Moderatore del tribunale di destinazione a optare per il giudice unico, ma non è concepibile una variabilità di costituzione del giudice nello stesso tribunale.

<sup>100</sup> Qualora l'organico fosse momentaneamente insufficiente (per l'invalidità di qualche ministro o perché in fase di formazione) si potrà derogare alla collegialità e riprenderla successivamente. Sempre con un provvedimento (decreto) di carattere generale del Moderatore.



La nozione che meglio compendia i principali intenti del *Mitis iudex* (celerità, semplificazione, vicinanza ed economicità) è la *centralità del Vescovo diocesano*. Il concetto cardine per cogliere lo spirito della riforma è quindi il diretto coinvolgimento e impegno dell'ufficio capitale locale nei processi di nullità matrimoniale. Il *Motu proprio* non sottace perciò la richiesta di una "*conversione funzionale*" nella logica del sistema canonico. Abbiamo perciò parlato di una svolta costituzionale nei criteri dell'esercizio della giurisdizione: dalla concentrazione e comunione dei tribunali al decentramento dei giudizi<sup>101</sup>. Il cambiamento richiede perciò la consapevolezza della responsabilità e l'affinamento (non semplice) della *forma mentis* e nel costume con i tempi (probabilmente non brevi) d'implementazione del nuovo modello<sup>102</sup>. Il primo obbligo concerne la promozione da parte dell'episcopato della conoscenza della legge e la solerte collaborazione nella sua esecuzione<sup>103</sup>.

A sottolineare ulteriormente la pregnanza della funzione episcopale vale la pena evidenziare due *richiami contenuti nel disposto applicativo*. L'art. 1 ricorda il dovere del Vescovo di seguire le coppie in difficoltà e di condividere l'attenzione e preoccupazione dei parroci. Ancorché la previsione risulti piuttosto didascalica ed esortativa, evidenzia la mancanza di soluzione di continuità tra la cura pastorale e l'eventuale servizio giudiziario. La pastorale matrimoniale diocesana è allora unitaria e complessiva già nei soggetti implicati, prima che nei modi e nelle forme di accompagnamento e aiuto. Il *Motu proprio* appare inoltre cosciente delle carenze e difficoltà strutturali. Un sentito anelito del Vescovo concerne quindi anzitutto la formazione degli addetti:

"Nelle diocesi che non hanno un proprio tribunale, il Vescovo si preoccupi di formare quanto prima, anche mediante corsi di

---

<sup>101</sup> La promozione della cooperazione e concertazione episcopale alla luce dell'ecclesiologia del Concilio Vaticano II aveva indotto a sviluppare forme di collaborazione e di concorso giurisdizionale. Il cambiamento di prospettiva non costituisce tanto un passo indietro o un ripensamento concettuale quanto un incentivo alla vicinanza e responsabilità diretta dell'ufficio capitale in ragione della particolarità e delicatezza delle esigenze pastorali.

<sup>102</sup> È interessante quanto dichiarato a proposito dal mons. P.V. Pinto all'atto della presentazione dei *Motupropri*: "Evidentemente i Vescovi non potranno fra tre mesi implementare dovunque e subito il nuovo processo. Ci vorranno tempi mediamente lunghi; ma l'importante è che questa legge di Francesco sia accolta con amorosa obbedienza" (P.V. PINTO, *Conferenza Stampa di presentazione*, 8 novembre 2015, in <https://press.vatican.va/content/salastampa/it/bollettino/pubblico/2015/09/08/0654/01439.html#pinto>, cons. 6 novembre 2015).

<sup>103</sup> Cfr. anche introduzione delle Regole procedurali.



formazione permanente e continua, promossi dalle diocesi o dai loro raggruppamenti e dalla Sede Apostolica in comunione di intenti, persone che possano prestare la loro opera nel tribunale per le cause matrimoniali da costituirsi" (art. 8 § 1).

Il *quam primum* indica l'indilazionabilità del compito d'istruzione e preparazione dei futuri operatori<sup>104</sup>. L'attivazione di specifici corsi, soprattutto in riferimento al rilascio di titoli accademici, sarà soggetta chiaramente all'approvazione della Congregazione per l'Educazione Cattolica<sup>105</sup>.

Ribadiamo che l'accentuazione del ruolo episcopale non interessa solo l'aspetto decisorio ma anche quello per così dire "sacerdotale" e amministrativo del servizio giudiziario. Da un punto di vista organizzatorio, la diligenza richiesta riguarda soprattutto il profilo dispositivo, costitutivo, logistico e selettivo delle strutture ecclesiastiche, con una buona dose d'iniziativa e di "creatività"<sup>106</sup>. L'efficacia e rispondenza della riforma dipenderà dalla capacità dei Vescovi d'incarnare e assecondare le ansie condivise e ripetutamente espresse nel recente cammino sinodale<sup>107</sup>.

In merito vale la pena di evidenziare che la presente legge non può certo considerarsi un provvedimento imposto "dall'alto" ma una determinazione voluta e richiesta "dal basso". L'intervento, infatti, risponde tempestivamente e risolutamente alle ripetute sollecitazioni dell'episcopato in merito alla maggior celerità e snellimento dei giudizi canonici di nullità matrimoniale e alla viva preoccupazione del Romano Pontefice per l'atteggiamento ecclesiale nei confronti della pastorale familiare<sup>108</sup>. Negare l'esistenza di disfunzioni e problemi preesistenti ci

---

<sup>104</sup> Lo stesso onere riguarda anche l'aggiornamento dei ministri in funzione.

<sup>105</sup> Cfr. **GIOVANNI PAOLO II**, cost ap. *Sapientia christiana*, 29 aprile 1979, artt. 6 e 76 (come modificato dal decr. *Novo Codice* della Congregazione per l'Educazione Cattolica, 2 settembre 2002).

<sup>106</sup> Abbiamo già parlato dell'ideale di una legge agile e duttile aperta all'integrazione e al concorso delle istanze locali col supporto e ausilio della Segnatura Apostolica.

<sup>107</sup> È indicativa della consapevolezza e responsabilità dell'episcopato in merito alla riforma del processo matrimoniale la proposizione n. 82 della *Relazione finale* (24 ottobre 2015) del **XVI SINODO ORDINARIO DEI VESCOVI** recentemente celebrato: "L'attuazione di questi documenti costituisce dunque una grande responsabilità per gli Ordinari diocesani, chiamati a giudicare loro stessi alcune cause e, in ogni modo, ad assicurare un accesso più facile dei fedeli alla giustizia. Ciò implica la preparazione di un personale sufficiente, composto di chierici e laici, che si consacrino in modo prioritario a questo servizio ecclesiale" (in *L'Osservatore Romano*, 26-27 ottobre 2015).

<sup>108</sup> La *Relatio Synodi* della **III ASSEMBLEA GENERALE STRAORDINARIA DEL SINODO DEI VESCOVI** dell'anno scorso (18 ottobre 2014) e tutti i documenti che



sembra perciò miope e disavveduto<sup>109</sup>. La richiamata svolta d'impostazione e il coinvolgimento diretto dei Vescovi può avere forse sorpreso gli operatori o scavalcato le attese ma ben si inquadra nell'apporto carismatico del *munus* petrino in un'epoca di cambiamento e profonda trasformazione<sup>110</sup>. Un atteggiamento scettico o di riserva nell'applicazione della riforma tradisce invero una grave mancanza di onestà intellettuale e di lealtà deontologica. Il possibile affinamento della normativa e la perfettibilità del mezzo tecnico non sono un ostacolo o una remora alla collaborazione e all'impegno, ma semmai un incentivo alla giurisprudenza e alla dottrina a migliorare l'ordinamento processuale del settore attraverso la prassi e la speculazione.

Una valutazione oculata del testo non può che attendere i "primi passi" (e probabilmente anche i secondi ...) dell'applicazione. Abbiamo rilevato punti dubbi e incertezza che sorgono dalla lettura critica del disposto. Si palesa la necessità di qualche chiarimento interpretativo ad esempio per quanto riguarda la titolarità del *processus brevior coram Episcopo*, la situazione e futura costituzione dei tribunali interdiocesani, la determinazione del suffraganeo più anziano e in generale per l'omissione di ogni riferimento alla Segnatura (nel tribunale viciniore e nella designazione del tribunale d'appello)<sup>111</sup>. Precisazioni di questo tipo

---

l'anno precedente e seguita hanno costantemente rilevato l'esistenza di difficoltà e disfunzioni: "Un grande numero dei Padri ha sottolineato la necessità di rendere più accessibili e agili, possibilmente del tutto gratuite, le procedure per il riconoscimento dei casi di nullità" (n. 48). Cfr. anche J.A. NIEVA GARCÍA, *Reforma del proceso canónico para la declaración de nulidad del matrimonio y pastoral de los fieles divorciados vueltos a casar*, Publicaciones San Dámaso, Madrid, 2015.

<sup>109</sup> Rilevava il prof. J.M. ARROBA: "Le scelte contenute nei mm.pp. sono conformi agli orientamenti del Sinodo straordinario del 2014. Nella risposta al questionario che sostituì i *lineamenta* del Sinodo, in quelle risposte sintetizzate, poi, nell'*instrumentum laboris* vi era un'analisi spietata dell'attività dei tribunali. Un'analisi che io credo ingiusta! Ma questo non vuol dire che non fosse un riflesso più che condiviso di un problema da affrontare" (*Prima analisi della riforma*, cit.).

<sup>110</sup> La riforma si pone in una logica di continuità con le aspirazioni palesate dal Pontefice: «Sogno una scelta missionaria capace di trasformare ogni cosa, perché le consuetudini, gli stili, gli orari, il linguaggio e ogni struttura ecclesiale diventino un canale adeguato per l'evangelizzazione del mondo attuale, più che per l'autopreservazione. La riforma delle strutture, che esige la conversione pastorale, si può intendere solo in questo senso: fare in modo che esse diventino tutte più missionarie, che la pastorale ordinaria in tutte le sue istanze sia più espansiva e aperta, che ponga gli agenti pastorali in costante atteggiamento di "uscita" e favorisca così la risposta positiva di tutti coloro ai quali Gesù offre la sua amicizia» (es. ap. *Evangelii gaudium*, n. 29).

<sup>111</sup> Le delucidazioni finora fornite dal Pontificio Consiglio per i Testi Legislativi, non



diventano necessarie in riforme di ampia portata, specie se ci si riferisce a una materia tanto complessa e articolata quale l'ambito processuale. L'impostazione snella e minimale del dettato si coniuga con gli intenti di modulazione secondo le esigenze locali, ma può affievolire il rigore e la nettezza ermeneutica. Il "rodaggio" e l'esercizio non solo costituiscono un necessario passaggio di maturazione ma presumibilmente contribuiranno a risolvere questioni aperte e inevitabilmente a sollevare nuovi quesiti (in questa sede non abbiamo affrontato, se non tangenzialmente, le prospettive procedurali). Più dell'architettura istituzionale o della perfezione formale del modello interessa comunque l'efficacia sostanziale e il riscontro della giustizia canonica<sup>112</sup>.

Il rischio principale comunque non sono le possibili disfunzioni ma la disapplicazione sostanziale del disposto (in particolare per quanto riguarda la riorganizzazione giudiziaria e il *processus brevior*). Il gattopardiano "è necessario che tutto cambi perché non cambi nulla" non è troppo lontano dalla reazione di alcuni operatori<sup>113</sup>. In altro contesto già registravamo un problematico squilibrio nei tempi dell'amministrazione della giustizia nella Chiesa (un andamento a due o tre velocità<sup>114</sup>). Qui il pericolo è forse ancor più insidioso e penetrante. La discrasia operativa tra diocesi piccole e diocesi grandi o tra zone di antica evangelizzazione (munite di strutture giudiziarie più consolidate) e zone di recente evangelizzazione (in genere sprovviste di canonisti) contrasterebbe patentemente con la *voluntas Legislatoris* e introdurrebbe nuove forme di disuguaglianza e di sconcerto tra i fedeli<sup>115</sup>. Fermo restando la variabilità delle situazioni e il necessario realismo applicativo, una spiacevole riproposizione di fatto dell'antico distinguo tra "territori tridentini" e "non tridentini" sarebbe fuori dal tempo e dall'effettività della comunione

---

solo lasciano ulteriori dubbi, ma non hanno il valore di interpretazioni autentiche.

<sup>112</sup> L'arretratezza tecnica del sistema canonico spesso trova una rivale nella preservazione del senso della giustizia e dell'equità nei giuristi ecclesiali.

<sup>113</sup> Lo stesso mons. Pinto manifestava con realismo e buon senso la consapevolezza della laboriosità dell'implementazione e delle possibili riluttanze: "non è escluso che vi siano qui e lì resistenze e anche preclusioni; ciò fa parte della nostra umanità" (*Conferenza Stampa di presentazione*, cit.).

<sup>114</sup> Cfr. **M. DEL POZZO**, *Statistiche delle cause di nullità matrimoniale*, cit., pp. 461-466.

<sup>115</sup> "Si auspica pertanto che nelle grandi come nelle piccole diocesi lo stesso Vescovo offra un segno della *conversione* delle strutture ecclesiastiche, e non lasci completamente delegata agli uffici della curia la funzione giudiziaria in materia matrimoniale" (*III Criteri fondamentale*). Un apparente paradosso è che diocesi piccole o giovani, pur essendo prive di mezzi umani e materiali, manifestano una maggior disponibilità e apertura; diocesi grandi o storiche, sicuramente maggiormente dotate e attrezzate, mostrano viceversa una certa resistenza e chiusura.





ecclesiale<sup>116</sup>. La sfida principale è rappresentata dalla pastoralità dell'accoglienza e dell'interessamento e dalla scientificità dell'eventuale accertamento che richiede una decisa svolta culturale e di mentalità nei Vescovi e in tutti gli addetti. La garanzia migliore della fedele esecuzione è affidata quindi all'aggiornamento tecnico e pastorale degli attuali ministri e alla formazione e promozione di giovani giuristi e consulenti familiari.

---

<sup>116</sup> Cfr. E. VITALI, S. BERLINGÒ, *Il matrimonio canonico*, Giuffrè, Milano, 2012, pp. 123-124.